

L.r 7/2001: “ *Legge regionale n. 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato). Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2005 n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99 e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)*”
 (bur del 22 giugno 2011)

Testo prima delle modifiche l.r.12/2002	Testo pubblicato sul bur del 22 giugno 2011- l.r. 7 del 17 giugno 2011 (in grassetto le modifiche)
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>1. Sono riservate alla Regione:</p> <p>a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano;</p> <p>b) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate;</p> <p>c) la concessione degli incentivi.</p> <p>2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani piu' rappresentative a livello regionale.</p> <p>3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani piu' rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da piu' di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.</p> <p>4. Per le finalita' di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>1. Sono riservate alla Regione:</p> <p>a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano;</p> <p>b) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate e sulla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane;</p> <p>c) la concessione degli incentivi fatta salva la possibilità di delega alle autonomie locali, funzionali e al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane</p> <p>2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani piu' rappresentative a livello regionale.</p> <p>3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani piu' rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da piu' di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.</p> <p>4. Per le finalita' di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si</p>

<p>avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21</p>	<p>avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Funzioni delegate alle Camere di commercio)</p> <p>1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le seguenti funzioni amministrative:</p> <p>a) la cura degli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi ai provvedimenti assunti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 18;</p> <p>b) la verbalizzazione, la pubblicita' e la conservazione degli atti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;</p> <p>c) il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;</p> <p>d) la predisposizione degli atti e l'attuazione delle procedure relative alle revisioni dell'A.I.A..</p> <p>2. Per le finalita' di cui al comma 1, presso ogni Commissione provinciale per l'artigianato e' costituito un apposito ufficio di segreteria. Gli addetti all'ufficio di segreteria sono individuati fra il personale della Regione o fra il personale della Camera di commercio nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.</p> <p>3. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna Camera di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformita' ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Funzioni delegate alle Camere di commercio)</p> <p>1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito denominato A.I.A., sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio.</p> <p>2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, presso ogni Camera di commercio sono istituiti la Commissione provinciale per l'artigianato e l'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane. Gli addetti dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane sono individuati fra il personale della Camera di commercio nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.</p> <p>3. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna Camera di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformita' ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)</p> <p>1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 3.</p> <p>2. Con la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le spese di cui al comma 1; dette spese sono anticipate dalle Camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalita' stabilite nella convenzione medesima.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)</p> <p>1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e rimborsa, forfetariamente, le spese per l'esercizio della delega relativa alla tenuta dell'A.I.A..</p> <p>2. Con la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le spese di cui al comma 1; dette spese sono anticipate dalle Camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le</p>

<p>3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2 le Camere di commercio presentano entro il 30 settembre di ogni anno la seguente documentazione:</p> <p>a) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente relativamente al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 3, con l'indicazione delle relative somme introitate e spese;</p> <p>b) dichiarazione del Presidente della Camera di commercio che attesti che le spese sono state effettivamente sostenute per il funzionamento della Commissione provinciale per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate.</p> <p>4. Alle Camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 2, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell'A.I.A., a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui al comma 1</p>	<p>modalità stabilite nella convenzione medesima.</p> <p>3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2 le Camere di commercio presentano entro il 30 settembre di ogni anno la seguente documentazione:</p> <p>a) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente relativamente al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 3, con l'indicazione delle relative somme introitate e spese;</p> <p>b) dichiarazione del Presidente della Camera di commercio che attesti che le spese sono state effettivamente sostenute per il funzionamento della Commissione provinciale per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate.</p> <p>4. Alle Camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 2, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell'A.I.A., a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui al comma 1</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Trasmissione dati in via telematica)</p> <p>1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, le Camere di commercio mettono gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione regionale in via telematica tutti i dati contenuti nel Registro delle imprese e nell'A.I.A..</p> <p>2. I dati acquisiti dall'Amministrazione regionale in via telematica ai sensi del comma 1 non possono essere richiesti alle imprese.</p> <p>3. Su richiesta, i dati di cui al comma 1 sono messi gratuitamente e in via telematica a disposizione dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI, nonché delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Trasmissione dati in via telematica)</p> <p>1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, le Camere di commercio mettono gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione regionale in via telematica tutti i dati contenuti nel Registro delle imprese e nell'A.I.A..</p> <p>2. I dati acquisiti dall'Amministrazione regionale in via telematica ai sensi del comma 1 non possono essere richiesti alle imprese.</p> <p>3. Su richiesta, i dati di cui al comma 1 sono messi gratuitamente e in via telematica a disposizione del Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI, nonché delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Funzioni trasferite ai Comuni)</p> <p>1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative:</p> <p>a) all'accertamento dei requisiti professionali dei parrucchieri misti e degli estetisti;</p> <p>b) al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Funzioni trasferite ai Comuni)</p> <p>1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative:</p> <p>a) all'accertamento dei requisiti professionali degli acconciatori e degli estetisti;</p> <p>b) agli adempimenti conseguenti al ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di</p>

<p>c) all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.</p> <p>2. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni trasferite</p>	<p>piercing, di panificazione e di tintolavanderia;</p> <p>c) all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.</p> <p>2. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni trasferite</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Impresa artigiana)</p> <p>1. E' impresa artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:</p> <p>a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attivita' di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;</p> <p>b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinita' di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.</p> <p>2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana le attivita' agricole, le attivita' commerciali di intermediazione e di vendita, le attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.</p> <p>3. Con regolamento sono individuate le attivita', anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguita' funzionale rispetto ad altri comparti di attivita'.</p> <p>4. L'impresa artigiana puo' essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Impresa artigiana)</p> <p>1. E' impresa artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:</p> <p>a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attivita' di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;</p> <p>b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinita' di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.</p> <p>2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana le attivita' agricole, le attivita' commerciali di intermediazione e di vendita, le attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.</p> <p>3. Con regolamento sono individuate le attivita', anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguita' funzionale rispetto ad altri comparti di attivita'.</p> <p>4. L'impresa artigiana puo' essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.</p>

5. L'impresa artigiana puo' avvalersi di apposite unita' locali per lo svolgimento di una o piu' fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attivita' amministrativo-gestionali.

6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attivita' commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.

6 bis. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza non e' richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non e' richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

7. Le imprese artigiane operanti nel settore agro-alimentare con attivita' di vendita al pubblico debbono rispettare l'orario determinato dal Comune, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.

8. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizza al taglio applicano l'orario di apertura e di chiusura previsto per gli esercizi classificati all'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

5. L'impresa artigiana puo' avvalersi di apposite unita' locali per lo svolgimento di una o piu' fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attivita' amministrativo-gestionali.

6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attivita' commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.

6 bis. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza non e' richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non e' richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

7. Alle imprese artigiane operanti nel settore agroalimentare con attività di vendita al pubblico si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui all'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo").

8. Alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 della legge regionale 29/2005

8 bis. Alle imprese di cui al comma 8 è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo

<p>9. Alle imprese artigiane con attivita' di commercio su aree pubbliche dei propri prodotti si applica la disciplina di cui alla legge regionale 4 giugno 1999, n. 14</p>	<p>immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.</p> <p>9. Alle imprese artigiane con attivita' di commercio su aree pubbliche dei propri prodotti si applica la disciplina di cui al titolo III della legge regionale 29/2005</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Societa' artigiana)</p> <p>1. E' artigiana la societa' avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:</p> <p>a) in forma di societa' cooperativa, di piccola societa' cooperativa, di societa' in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;</p> <p>b) in forma di societa' in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e che i soci accomandatari siano in maggioranza;</p> <p>c) in forma di societa' a responsabilita' limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.</p> <p>2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata con pluralita' di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle societa' di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Societa' artigiana)</p> <p>1. E' artigiana la societa' avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:</p> <p>a) in forma di societa' cooperativa, di piccola societa' cooperativa, di societa' in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;</p> <p>b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice.</p> <p>c) in forma di societa' a responsabilita' limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.</p> <p>2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata con pluralita' di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle societa' di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2</p>

<p style="text-align: center;">Art. 11 (Organico dell'impresa artigiana)</p> <p>1. L'impresa artigiana puo' essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreche' non superi il limite massimo di venti addetti.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:</p> <p>a) il limite degli addetti e' ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;</p> <p>b) il limite degli addetti e' innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attivita' nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.</p> <p>3. Con regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7, sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attivita' per ciascun settore.</p> <p>4. Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati:</p> <p>a) i lavoratori assunti come apprendisti;</p> <p>b) i lavoratori a domicilio;</p> <p>c) i soci indicati dall'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;</p> <p>d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto.</p> <p>5. Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2:</p> <p>a) il titolare di impresa artigiana individuale;</p> <p>b) nelle societa' artigiane, un socio imprenditore artigiano nonche' i soci non partecipanti al lavoro;</p> <p>c) i familiari dell'imprenditore artigiano, partecipanti all'impresa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Organico dell'impresa artigiana)</p> <p>1. L'impresa artigiana puo' essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreche' non superi il limite massimo di venti addetti.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:</p> <p>a) il limite degli addetti e' ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;</p> <p>b) il limite degli addetti e' innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attivita' nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.</p> <p>3. Con regolamento di esecuzione [di cui all'articolo 14, comma 7] (periodo abrogato), sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attivita' per ciascun settore.</p> <p>4. Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati:</p> <p>a) i lavoratori assunti come apprendisti;</p> <p>b) i lavoratori a domicilio;</p> <p>c) i soci indicati dall'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;</p> <p>d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto.</p> <p>5. Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2:</p> <p>a) il titolare di impresa artigiana individuale;</p> <p>b) nelle societa' artigiane, un socio imprenditore artigiano nonche' i soci non partecipanti al lavoro;</p> <p>c) i familiari dell'imprenditore artigiano, partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile;</p>
---	--

<p>familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile;</p> <p>d) i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;</p> <p>e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni;</p> <p>f) i disabili fisici, psichici o sensoriali;</p> <p>g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative.</p> <p>6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unita' superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A</p>	<p>d) i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;</p> <p>e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni;</p> <p>f) i disabili fisici, psichici o sensoriali;</p> <p>g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative.</p> <p>6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unita' superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Consorzi e societa' consortili)</p> <p>1. I consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate.</p> <p>2. I consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.</p> <p>3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le societa' consortili di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4. Ai consorzi e alle societa' consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Consorzi e societa' consortili)</p> <p>1. I consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate.</p> <p>2. I consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese non iscritte all'A.I.A., purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.</p> <p>3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le societa' consortili di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4. Ai consorzi e alle societa' consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 (Albo provinciale delle imprese artigiane)</p> <p>1. E' istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) al quale sono iscritte le imprese artigiane.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Albo provinciale delle imprese artigiane)</p> <p>1. E' istituito, presso ciascuna Camera di commercio, l'A.I.A. al quale sono tenute a iscriversi le imprese aventi i requisiti</p>

2. L'A.I.A. e' tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato con i criteri e le modalita' stabiliti per la tenuta del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.

3. L'iscrizione all'A.I.A. e' condizione per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano.

4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle proprie funzioni inerenti la tenuta dell'A.I.A. e degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e alla legge 4 luglio 1959, n. 463, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti della qualifica artigiana, decidono sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane. Tali decisioni sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.

5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, all'atto dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dell'impresa dall'A.I.A., individuano la data nella quale si e' verificata l'insorgenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana, anche ai fini della definizione dell'insorgenza o della cessazione dei rapporti previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi 1533/1956 e 463/1959 per i titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti.

6. L'iscrizione all'A.I.A. ha effetto dalla data di inizio dello svolgimento dell'attivita' in conformita' ai requisiti previsti dalla normativa applicabile al settore di attivita'.

7. Le modifiche all'iscrizione e la cancellazione dall'A.I.A. hanno effetto, rispettivamente, dalla data della modificazione e dalla data di cessazione dell'attivita' stessa, o dalla data della perdita dei requisiti.

8. Nel caso in cui non sia sufficientemente comprovata dagli interessati la data di cessazione dell'attivita', ovvero la perdita dei requisiti, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento.

9. In caso di invalidita', di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa

artigiani. Le società artigiane a responsabilità limitata con pluralità di soci hanno la facoltà di iscriversi all'A.I.A., ricorrendo le condizioni previste all'articolo 10, comma 2.

2. Ai fini della tenuta dell'A.I.A. ciascuna Camera di commercio si avvale della Commissione provinciale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione, e dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell'Albo.

3. L'A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 14 bis e 14 ter.

4. L'iscrizione all'A.I.A. è costitutiva ed è condizione per:
a) la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano;
b) l'adozione, da parte delle imprese, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato.

5. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l'esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4.

6. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.

7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo.

<p>puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore eta'.</p> <p>10. La richiesta di cui al comma 9 e' proposta dall'interessato entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma 9 medesimo.</p> <p>11. I soggetti di cui al comma 9 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore.</p> <p>11 bis. L'impresa artigiana svolgente attivita' stagionale in via esclusiva o prevalente, mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attivita' stagionale prevalente s'intende quella svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 14 (Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A.)</p> <p>1. Le imprese artigiane, i consorzi e le societa' consortili artigiane presentano alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio le domande di iscrizione all'A.I.A. e le denunce di modifica e di cessazione entro trenta giorni, rispettivamente, dall'inizio dell'esercizio dell'attivita' o dalla data dell'evento modificativo o di cessazione.</p> <p>2. Le decisioni relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. devono essere notificate all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine equivale ad accoglimento della domanda.</p> <p>3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al capo I del presente titolo, hanno facolta' di effettuare accertamenti, anche avvalendosi dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 (Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. mediante comunicazione unica)</p> <p>1. Ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. è presentata una dichiarazione al registro delle imprese territorialmente competente, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, in conformità alla normativa applicabile al settore di attività, unitamente alla Scia nei casi previsti dalla legge. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.</p> <p>2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata mediante la</p>

Comuni, e, ricorrendone i presupposti, di disporre d'ufficio le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni. Tali decisioni sono notificate all'interessato.

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 sono comunicate all'INPS e all'INAIL.

5. Le iscrizioni all'A.I.A. sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di commercio per quindici giorni consecutivi.

6. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, e' tenuta a darne comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato, le quali provvedono agli accertamenti d'ufficio e alle relative decisioni, che devono essere notificate all'impresa e alla pubblica amministrazione interessata entro trenta giorni dall'adozione.

7. Con regolamento di esecuzione sono definiti i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'A.I.A.. Tale regolamento e' emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge

comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 7/2007, convertito dalla legge 40/2007, secondo il modello e le regole tecniche stabilite dalla disciplina statale in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto medesimo.

3. L'ufficio dell'Albo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi prima o contestualmente all'inizio dell'attività, determina l'iscrizione all'A.I.A. con efficacia dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.

5. Le dichiarazioni di modifica, di cessazione e di perdita dei requisiti sono presentate, anche ai fini previdenziali e assistenziali, con le modalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell'evento medesimo.

6. Qualora l'ufficio dell'Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati ai sensi dei commi 1 e 5 in merito alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti medesimi e nei casi previsti dalla legge, trasmette gli atti alla Commissione, la quale procede alle opportune ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

7. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e ai controlli di cui al comma 6 sono adottati dalla Commissione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica da parte dell'ufficio dell'Albo e notificati all'impresa artigiana, all'INPS e all'INAIL nel termine di quindici giorni dall'adozione degli stessi. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.

8. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al

	<p>fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.</p> <p style="text-align: center;"><<Art. 14 bis (Iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio)</p> <p>1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all'ufficio dell'Albo competente per territorio.</p> <p>2. La Commissione, acquisita la documentazione dall'ufficio dell'Albo, dispone eventuali ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, e adotta il provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione da parte dell'ufficio dell'Albo. Il provvedimento è notificato alle amministrazioni competenti e all'impresa artigiana interessata, nel termine di quindici giorni dall'adozione ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 16.</p> <p>3. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 14 ter (Conservazione dell'iscrizione all'A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall'A.I.A.)</p> <p>1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, o da un amministratore di sostegno dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi, ove ne ricorrano i presupposti, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica</p>

professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore. La richiesta di cui al comma 1 è presentata entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma medesimo.

3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i casi di conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. conseguenti alla sospensione dell'attività artigiana per cause oggettive o di forza maggiore.

4. L'impresa artigiana che svolge attività stagionale in via esclusiva o prevalente mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende l'attività svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c), le imprese artigiane possono ottenere la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo, per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti artigianali alle seguenti condizioni:

a) che non sia stata presentata e accolta una precedente richiesta di cancellazione dall'A.I.A.;

b) che la richiesta di cancellazione retroattiva sia corredata di idonea documentazione comprovante la cessazione dell'attività o la perdita dei requisiti artigianali.

6. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 5, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.

7. La Commissione, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 5, adotta il provvedimento di cancellazione con retroattività non superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica alle fattispecie di cui al comma 1.

8. La Commissione dispone eventuali ispezioni e controlli, adotta e notifica i provvedimenti secondo le modalità e i termini

	<p>di cui all'articolo 14, comma 7. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.</p> <p>9. Le richieste per la conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. e per la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo sono presentate mediante la comunicazione unica.>>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 (Revisione dell'A.I.A.)</p> <p>1. Ogni due anni le Commissioni provinciali per l'artigianato predispongono il piano di revisione a campione delle imprese iscritte all'A.I.A., al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.</p> <p>2. Per l'effettuazione delle verifiche a campione, la Commissione provinciale per l'artigianato si avvale dell'attività dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 3 il quale, entro trenta giorni dalla predisposizione del piano di cui al comma 1, invia ai Comuni l'elenco delle imprese da verificare, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio di segreteria medesimo.</p> <p>3. I Comuni, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, effettuano gli opportuni accertamenti presso le imprese artigiane comprese nell'elenco stesso, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e trasmettono i risultati all'ufficio di segreteria di cui all'articolo 3.</p> <p>4. Con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7, sono definite le procedure di revisione dell'A.I.A.</p>	<p style="text-align: center;">Abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 (Ricorsi)</p> <p>1. Avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato relative alla tenuta dell'A.I.A. e all'inquadramento previdenziale e assistenziale dei soggetti aventi diritto può essere presentato ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21 entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 (Ricorsi)</p> <p>1. Avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato relative alla tenuta dell'A.I.A. e all'inquadramento previdenziale e assistenziale dei soggetti aventi diritto può essere presentato ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21 entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).</p> <p>1 bis. Analogo ricorso può essere presentato alla Commissione regionale per l'artigianato avverso i provvedimenti di divieto di</p>

<p>2. Il ricorso di cui al comma 1 ha effetto sospensivo</p>	<p>prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti di cui all'articolo 30, comma 6, e all'articolo 38, comma 3.</p> <p>2. Il ricorso di cui al comma 1 ha effetto sospensivo</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 (Sanzioni amministrative)</p> <p>1. Ai fini della presente legge e' considerato attivita' artigiana abusiva l'esercizio dell'attivita' artigiana in assenza della presentazione della domanda di iscrizione all'A.I.A. nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 1.</p> <p>2. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicita' o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.</p> <p>3. Per le infrazioni previste ai commi 1 e 2 e' applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 3098.</p> <p>4. Qualora le Commissioni provinciali per l'artigianato rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, informano il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, nonche' gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.</p> <p>5. Il Comune provvede all'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, alla Commissione provinciale per l'artigianato e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonche', nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.</p> <p>6. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, relativamente alla presentazione delle denunce di modifica e di cessazione, e' irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1291. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 (Sanzioni)</p> <p>1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:</p> <p>a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5, con l'immediata interruzione dell'attività e la confisca delle relative attrezzature;</p> <p>b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;</p> <p>c) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro novanta giorni, della cessazione dell'attività;</p> <p>d) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro trenta giorni, dei seguenti eventi modificativi:</p> <p>1) superamento dei limiti dimensionali;</p> <p>2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;</p> <p>3) trasferimento della sede legale in altra provincia;</p> <p>4) trasformazione della forma giuridica della società;</p> <p>5) per le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;</p> <p>6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;</p> <p>7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo</p>

<p>5.</p> <p>7. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6, relativamente all'uso del titolo di maestro artigiano, e' irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1291. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.</p> <p>8. L'esercizio dell'attivita' di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 30 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 1549.</p> <p>9. La violazione delle disposizioni in materia di panificazione di cui agli articoli 37 e 40 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1291. In caso di recidiva della violazione e' disposta la chiusura del panificio fino ad un periodo massimo di quindici giorni.</p> <p>10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1</p>	<p>24, comma 4.</p> <p>2. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:</p> <p>a) da 400 euro a 2.400 euro per la violazione delle disposizioni in materia di panificazione domenicale e festiva e relative giornate compensative di cui all'articolo 40;</p> <p>b) da 800 euro a 5.100 euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III in materia di estetista, di acconciatore, di tatuaggio, di piercing e di panificazione;</p> <p>c) da 800 euro a 5.100 euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40 ter relative all'attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).</p> <p>3. Gli organi competenti alla tenuta dell'A.I.A., qualora rilevino le infrazioni di cui al comma 1, informano il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.</p> <p>4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.</p> <p>5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).</p>
<p>CAPO III Commissioni provinciali per l'artigianato Art. 18 (Istituzione e funzioni)</p>	<p>Art. 18 istituzione e funzioni</p>

<p>1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, di seguito denominate Commissioni, sono istituite in ciascuna provincia della Regione quali organi amministrativi della Regione con funzioni di rappresentanza e tutela dell'artigianato e hanno sede presso le Camere di commercio.</p> <p>2. Le Commissioni provvedono:</p> <p>a) all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al capo I del presente titolo;</p> <p>b) alla tenuta dell'A.I.A. e all'effettuazione delle revisioni dell'A.I.A. nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;</p> <p>c) alla segnalazione ai Comuni delle infrazioni di cui all'articolo 17;</p> <p>d) all'effettuazione di rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;</p> <p>e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla legge 1533/1956 e alla legge 463/1959;</p> <p>f) all'accertamento e riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'iscrizione all'A.I.A. degli installatori di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;</p> <p>g) all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'A.I.A. delle imprese di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82;</p> <p>h) all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'A.I.A. delle imprese di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;</p> <p>i) allo svolgimento delle altre funzioni che sono loro attribuite dalla legge.</p> <p>3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.</p>	<p>1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono istituite in ciascuna provincia della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e hanno sede presso le Camere di commercio.</p> <p>2. Le Commissioni provvedono:</p> <p>a) all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al capo I del presente titolo relativamente alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'A.I.A., adottando i conseguenti provvedimenti nei casi e secondo le modalità previste agli articoli 14, 14 bis e 14 ter;</p> <p>b) alla tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con gli uffici dell'Albo, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;</p> <p>c) alla segnalazione agli uffici dell'Albo delle infrazioni di cui all'articolo 17, comma 1;</p> <p>d) all'effettuazione di rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;</p> <p>e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), e alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari);</p> <p>f) allo svolgimento delle altre funzioni attribuite dalla legge.</p> <p>3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 (Composizione e funzionamento)</p> <p>1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.</p> <p>2. Ciascuna Commissione è formata da:</p> <p>a) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 composizione e funzionamento</p> <p>1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.</p> <p>2. Ciascuna Commissione è composta:</p> <p>a) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni degli</p>

<p>b) un funzionario della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato; c) il dirigente della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato permanente.</p> <p>3. Il Presidente della Commissione ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici problemi.</p> <p>4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio.</p> <p>5. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.</p> <p>6. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani designanti anche prima della scadenza della Commissione.</p> <p>7. Le Commissioni nella seduta di insediamento eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.</p> <p>8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.</p> <p>9. La Commissione può costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'A.I.A., e conseguenti variazioni, e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato.</p> <p>10. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.</p> <p>11. Il segretario della Commissione e il personale dell'ufficio di</p>	<p>artigiani di cui all'articolo 2, comma 2; b) da un funzionario della Direzione centrale attività produttive; c) dal dirigente della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato permanente; d) dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato permanente.</p> <p>3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.</p> <p>4. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.</p> <p>5. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione.</p> <p>6. Le Commissioni, nella seduta di insediamento, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.</p> <p>7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.</p> <p>9. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.</p>
--	--

<p>segreteria sono posti alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione.</p> <p>12. Ai componenti esterni della Commissione e delle sottocommissioni, compresi gli esperti di cui al comma 3 spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 52.</p> <p>13. Al Presidente della Commissione spetta, in luogo del gettone di presenza, un'indennita' di carica di euro 388 mensili.</p> <p>14. Ai componenti esterni della Commissione e delle sottocommissioni, compresi gli esperti di cui al comma 3, che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalle norme vigenti in materia di personale regionale. Il medesimo rimborso spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un Comune diverso da quello di residenza.</p> <p>15. Gli importi dei gettoni di presenza di cui al comma 12 e dell'indennita' di carica di cui al comma 13 sono aggiornati al momento della costituzione delle nuove Commissioni, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 1, su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.</p>	<p>10. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione dell'ufficio dell'Albo e del segretario della Commissione, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.</p> <p>11. Al Presidente della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 100 euro; agli altri componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 50 euro.</p> <p>12. Ai componenti esterni della Commissione che risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. La medesima indennità spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 19 bis Ufficio dell'Albo delle imprese artigiane</p> <p>1. L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, cura la tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con la Commissione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge.</p> <p>2. L'ufficio dell'Albo assicura inoltre lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:</p> <p>a) esercita le funzioni di segreteria e svolge i compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle Commissioni;</p> <p>b) provvede a segnalare ai Comuni le infrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3;</p> <p>c) provvede alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione</p>

	<p>degli atti delle Commissioni; d) cura il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'A.I.A. e delle certificazioni previste dalla normativa vigente; e) adempie a ogni altro compito connesso con la funzione di tenuta dell'A.I.A.</p>
<p>Art. 20 (Vigilanza)</p> <p>1. Le Commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato che ne coordina l'attività e può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle stesse.</p> <p>2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento, di mancata costituzione o rinnovo della Commissione o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Regione, dopo aver diffidato la Commissione fissando un termine ad adempiere, previa deliberazione della Giunta regionale, dichiara la decadenza della Commissione su proposta dell'Assessore competente.</p> <p>3. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario straordinario, che esercita tutte le funzioni proprie della Commissione ed è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi.</p>	<p>Art. 20 (Vigilanza)</p> <p>1. Le Commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Direzione centrale attività produttive che ne coordina l'attività e può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle stesse.</p> <p>2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento, di mancata costituzione o rinnovo della Commissione o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Regione, dopo aver diffidato la Commissione fissando un termine ad adempiere, previa deliberazione della Giunta regionale, dichiara la decadenza della Commissione su proposta dell'Assessore competente.</p> <p>3. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario straordinario, che esercita tutte le funzioni proprie della Commissione ed è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi.</p>
<p>CAPO IV Commissione regionale per l'artigianato Art. 21 (Istituzione e funzioni)</p> <p>1. Presso la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale.</p> <p>2. La Commissione regionale ha i seguenti compiti: a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;</p> <p>b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 16;</p> <p>c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione</p>	<p>Art. 21 Commissione regionale per l'artigianato</p> <p>1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.</p> <p>2. La Commissione regionale è l'organismo nel quale sono di norma sviluppate le attività di concertazione tra l'Assessore competente e le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2. La Commissione regionale svolge in particolare i seguenti compiti:</p>

<p>regionale;</p> <p>d) esprime all'Assessore competente proposte in materie di interesse dell'artigianato, con particolare riferimento alla formazione e all'orientamento degli imprenditori, al sostegno della nuova imprenditorialità soprattutto giovanile e femminile, alla continuità delle imprese, al supporto all'innovazione e alla qualità delle imprese;</p> <p>e) propone iniziative finalizzate alla commercializzazione e promozione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;</p> <p>f) propone l'effettuazione di studi, indagini e ricerche su temi concernenti l'artigianato, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore;</p> <p>g) propone la realizzazione di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali;</p> <p>h) predispone programmi relativi all'attuazione delle iniziative di cui alle lettere d), e), f) e g).</p> <p>3. I progetti di cui al comma 2, lettera g), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio e degli Enti locali interessati.</p> <p>4. Le iniziative di cui al comma 2, lettere e), f) e g), proposte dalla Commissione regionale sono adottate dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.</p>	<p>a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;</p> <p>b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 16, in seduta riservata;</p> <p>c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;</p> <p>d) individua i settori di attività ai fini della costituzione delle botteghe scuola e provvede al riconoscimento delle medesime.</p> <p>3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore per:</p> <p>a) la realizzazione di progetti di interesse del comparto artigiano, con particolare riferimento alla formazione e all'orientamento degli imprenditori, al sostegno della nuova imprenditorialità soprattutto giovanile e femminile, alla continuità delle imprese, al supporto all'innovazione e alla qualità delle imprese;</p> <p>b) la commercializzazione e promozione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;</p> <p>c) l'effettuazione di studi, indagini e ricerche su temi di interesse del comparto artigiano, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore;</p> <p>d) la realizzazione di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali.</p> <p>4. I progetti di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio e degli Enti locali interessati.</p> <p>5. Il Programma annuale di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, previo parere della Commissione consiliare competente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 (Composizione e funzionamento)</p> <p>1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 composizione e funzionamento</p> <p>1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.</p>

<p>2. Essa e' composta:</p> <p>a) dall'Assessore competente che la presiede;</p> <p>b) dal Direttore regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;</p> <p>c) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2.</p> <p>3. Nel caso di esame dei ricorsi di cui all'articolo 16, la Commissione regionale e' integrata dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato.</p> <p>4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione puo' provvedere d'ufficio.</p> <p>5. La Commissione regionale e' convocata dal suo Presidente ovvero su richiesta motivata di almeno tre componenti di cui al comma 2 e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.</p> <p>6. Il Presidente ha facolta' di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.</p> <p>7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.</p> <p>8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani designanti anche prima della scadenza della Commissione regionale.</p> <p>9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.</p> <p>10. Il segretario della Commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di cui al comma 1 e provvedono a:</p>	<p>2. Essa è composta:</p> <p>a) dall'Assessore competente che la presiede;</p> <p>b) dal Direttore centrale attività produttive;</p> <p>c) da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;</p> <p>d) dal dirigente regionale dell'INPS o un suo delegato permanente.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), non possono essere componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato.</p> <p>4. Le designazioni di cui al comma 2, lettera c), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.</p> <p>5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente.</p> <p>6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.</p> <p>7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.</p> <p>8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione regionale.</p> <p>9. Per la validità delle riunioni della Commissione regionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>10. Il segretario della Commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di cui al comma 1 e provvedono a:</p>
--	---

<p>a) curare l'istruttoria dei ricorsi;</p> <p>b) conservare gli atti della Commissione regionale e predisporre una raccolta delle decisioni sui ricorsi;</p> <p>c) adempiere ad ogni altro compito connesso con l'attività della Commissione regionale.</p> <p>11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 155; agli altri componenti esterni, compresi gli esperti di cui al comma 6, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 78.</p> <p>12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta un rimborso spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.</p> <p>13. Gli importi dei gettoni di presenza di cui al comma 11 sono aggiornati al momento della costituzione della nuova Commissione regionale, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 1, su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 45/1988.</p>	<p>a) curare l'istruttoria dei ricorsi; b) conservare gli atti della Commissione regionale e predisporre una raccolta delle decisioni sui ricorsi; c) adempiere a ogni altro compito connesso con l'attività della Commissione regionale.</p> <p>11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.</p> <p>12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO V Maestro artigiano</p>	<p style="text-align: center;">CAPO V Maestro artigiano e bottega scuola</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 (Maestro artigiano)</p> <p>1. E' istituito il titolo di maestro artigiano.</p> <p>2. Il titolo di maestro artigiano e' attribuito dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio.</p> <p>3. Le attività lavorative per le quali e' possibile il conferimento del titolo di maestro artigiano sono definite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 (Maestro artigiano)</p> <p>1. E' istituito il titolo di maestro artigiano.</p> <p>2. Il titolo di maestro artigiano e' attribuito dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio.</p> <p>(comma abrogato)</p>

<p>4. I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:</p> <p>a) anzianita' professionale di almeno quindici anni maturata in qualita' di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana;</p> <p>b) adeguato grado di capacita' professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza nonche' da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;</p> <p>c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato;</p> <p>d) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli apprendisti.</p> <p>5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano da' diritto alla relativa annotazione d'ufficio all'A.I.A., deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all'A.I.A. e puo' essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio. Gli enti e gli istituti formativi sono autorizzati, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale nel settore dell'artigianato, ad avvalersi dell'insegnamento dei maestri artigiani. A tale scopo la Commissione redige apposito elenco, suddiviso per mestiere, in cui sono iscritti i maestri artigiani.</p> <p>6. L'uso del titolo di maestro artigiano e' vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.</p>	<p>4. I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:</p> <p>a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana ovvero di almeno cinque anni nel caso in cui la Commissione accerti la sussistenza di un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;</p> <p>b) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli allievi</p> <p>5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla costituzione delle botteghe scuola di cui all'articolo 23 bis, all'annotazione d'ufficio del titolo di maestro artigiano all'A.I.A.; il titolo di maestro artigiano deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all' A.I.A. e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio.</p> <p>6. L'uso del titolo di maestro artigiano e' vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 23 bis bottega scuola</p> <p>1. Al fine di valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione di botteghe scuola, di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano.</p> <p>2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il</p>

	<p>socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.</p> <p>3. Nella bottega scuola il maestro artigiano svolge attività di insegnamento dei mestieri e delle tecniche produttive.</p> <p>4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con deliberazione della Commissione regionale.</p> <p>5. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.>>.</p>
<p>Art. 24 (Dichiarazione di inizio attività')</p> <p>1. Sono soggette alla dichiarazione di inizio attività' (DIA):</p> <p>a) l'attività' di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività' produttive 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio);</p> <p>b) le attività' di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione);</p> <p>c) l'attività' di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività' di installazione degli impianti all'interno degli edifici);</p> <p>d) l'attività' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività' di autoriparazione);</p> <p>e) l'attività' di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda;</p> <p>f) l'attività' di parrucchiere misto di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda;</p>	<p>Art. 24 segnalazione certificata di inizio attività</p> <p>1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia):</p> <p>a) l'attività di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio);</p> <p>b) le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione);</p> <p>c) l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);</p> <p>d) l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);</p> <p>e) l'attività di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda;</p> <p>f) l'attività di acconciatore di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda;</p> <p>g) l'attività di tatuaggio e piercing di cui all'articolo 35;</p> <p>h) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento</p>

g) l'attività di tatuaggio e piercing di cui all'articolo 35;

h) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura; la produzione di pane surgelato e' soggetta alla medesima dichiarazione da effettuarsi conformemente alle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari);

i) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, in luogo della licenza prevista dall'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione);

j) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 112/1998.

2. Gli interessati presentano la DIA di cui al comma 1 allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), che rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della DIA.

3. L'attestazione della presentazione della DIA di cui al comma 2 abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata e costituisce titolo certificativo.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in materia di dichiarazione di inizio attività e di cui alla legge regionale 3/2001.

dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura, da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; la produzione di pane surgelato è soggetta alla medesima dichiarazione da effettuarsi conformemente alle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari);

i) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, in luogo della licenza prevista dall'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione);

j) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 112/1998;

k) l'attività di tintolavanderia di cui all'articolo 40 bis.

2. La Scia di cui al comma 1 è presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A.. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.

3. Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale); negli altri casi, il registro delle imprese trasmette la Scia all'ufficio dell'Albo per consentire alla Commissione di espletare i controlli e di adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7.

	<p>4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.</p> <p>5. Trovano applicazione, in materia di controlli sulle Scia presentate, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).</p> <p>6. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, il tavolo di collaborazione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3/2001, approva, ove già non esistente, un unico modello di Scia per ciascuna delle attività di cui al comma 1.</p> <p>7. Le Camere di commercio sono autorizzate ad adottare il modello unico di Scia di cui al comma 6.</p>
<p>Art. 24 bis (Obbligo di comunicazione)</p> <p>1. La cessazione delle attività di cui all'articolo 24 e' comunicata allo sportello unico territorialmente competente entro sessanta giorni dall'evento. L'attestazione della presentazione della comunicazione rilasciata dallo sportello unico costituisce titolo certificativo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione di cessazione alle amministrazioni competenti e al registro delle imprese competente per territorio.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica e' subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza</p>	<p>Art. 24 bis (Obbligo di comunicazione)</p> <p>1. Il registro delle imprese comunica allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica e' subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.</p>
	<p>Art. 24 ter funzioni di vigilanza</p> <p>1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza sulle strutture e</p>

<p style="text-align: center;">Art. 25 (Attività di estetista)</p> <p>1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.</p> <p>2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.</p> <p>3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A.</p> <p>4. L'allegato A è aggiornato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.</p> <p>5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico</p>	<p style="text-align: center;">sulle attività di cui al presente titolo.</p> <p style="text-align: center;">Invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 (Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)</p> <p>1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:</p> <p>a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;</p> <p>b) un anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 (Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)</p> <p>1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:</p> <p>a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;</p> <p>b) un anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;</p>

<p>c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.</p> <p>2. abrogato</p> <p>3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.</p> <p>4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame.</p> <p>5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.</p>	<p>c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare , di titolare di impresa non artigiana o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.</p> <p>1 bis. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.</p> <p>3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati annualmente nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.</p> <p>4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame.</p> <p>5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 (Attività di parrucchiere misto)</p> <p>1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.</p> <p>2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 (Attività di acconciatore)</p> <p>1. L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.</p> <p>2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28 (Conseguimento della qualificazione professionale di parrucchiere misto)</p> <p>1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore</p> <p>1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in</p>

a) lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere;

b) lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.

2. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 e' presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982

alternativa:

a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;

b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica.

2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.

4. Per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.

5. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati annualmente nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982.

6. Con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore).

7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per integrare la commissione di cui all'articolo 26, comma 4, per

	<p>l'espletamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1. 8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 (Regolamento comunale)</p> <p>1. L'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto e' disciplinato con regolamento comunale.</p> <p>2. Il regolamento comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere:</p> <p>a) le superfici minime dei locali;</p> <p>b) i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;</p> <p>c) (ABROGATA);</p> <p>d) la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto non e' subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;</p> <p>e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.</p> <p>3. Fino all'adozione del regolamento comunale di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti comunali vigenti.</p> <p>4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un commissario ad acta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 (Regolamento comunale)</p> <p>1. L'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore e' disciplinato con regolamento comunale.</p> <p>2. Il regolamento comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere:</p> <p>a) le superfici minime dei locali;</p> <p>b) i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;</p> <p>c) (ABROGATA);</p> <p>d) la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore non e' subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;</p> <p>e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.</p> <p>3. Fino all'adozione del regolamento comunale di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti comunali vigenti.</p> <p>4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un commissario ad acta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 (Esercizio dell'attività)</p> <p>1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, e' subordinato alla presentazione della DIA da parte del legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale. Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella DIA il soggetto in possesso della qualificazione professionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 (Esercizio dell'attività)</p> <p>1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.</p> <p>1 bis. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato,</p>

2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

3. Le attività di estetista o di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio.

4. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di parrucchiere misto presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

5. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto, il subentrante presenta la DIA, corredata delle attestazioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

6. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971

nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.

2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di **acconciatore** devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

3. Le attività di estetista o di **acconciatore** possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio.

4. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di **acconciatore** presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Abrogato

6. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla **Commissione** regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971

6 bis. Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella Scia il soggetto in possesso della

<p style="text-align: center;">Art. 32 (Vendita di prodotti cosmetici)</p> <p>1. Alle imprese artigiane esercenti l'attivita' di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuita' dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attivita' medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 8/1999.</p> <p>2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attivita' di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 29 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attivita' siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..</p>	<p style="text-align: center;">qualificazione professionale. Art. 32 (Vendita di prodotti cosmetici)</p> <p>1. Alle imprese artigiane esercenti l'attivita' di estetista o di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuita' dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attivita' medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 29/2005.</p> <p>2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attivita' di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 29 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attivita' siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 (Attivita' mista)</p> <p>1. L'attivita' di estetista puo' essere svolta anche unitamente all'attivita' di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 29.</p> <p>2. Nel caso in cui l'attivita' mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attivita' deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attivita' medesime. Qualora l'attivita' mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attivita', devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attivita'.</p> <p>3. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attivita' possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attivita' principale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 (Attivita' mista)</p> <p>1. L'attivita' di estetista puo' essere svolta anche unitamente all'attivita' di acconciatore, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 29.</p> <p>2. Nel caso in cui l'attivita' mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attivita' deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attivita' medesime. Qualora l'attivita' mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attivita', devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attivita'.</p> <p>3. Gli acconciatori nell'esercizio della propria attivita' possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attivita' principale.</p>
	<p>(prima dell'articolo 35 è inserito il seguente capo) Capo II bis - Disciplina dell'attività di tatuaggio e di piercing</p>
<p style="text-align: center;">Art. 35 (Attivita' di tatuaggio e di piercing)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 (Attivita' di tatuaggio e di piercing)</p>

<p>1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, e' subordinato alla presentazione della DIA da parte del legale rappresentante dell'impresa, attestante la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.</p> <p>2. Il regolamento comunale prevede:</p> <p>a) le superfici minime dei locali;</p> <p>b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività;</p> <p>c) i requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici</p>	<p>1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, e' subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 (soppresse le parole: da parte del legale rappresentante dell'impresa) attestante la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.</p> <p>2. Il regolamento comunale prevede:</p> <p>a) le superfici minime dei locali;</p> <p>b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività;</p> <p>c) i requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 35 bis (Funzioni di vigilanza)</p> <p>1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza</p>	<p style="text-align: center;">abrogato</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III Disciplina dell'attività di panificazione Art. 36 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Il presente capo si applica alle imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane, nonché alle imprese che provvedono alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III Disciplina dell'attività di panificazione Art. 36 ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente capo si applica alle imprese che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane, nonché alle imprese che provvedono alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.</p> <p>2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:</p> <p>a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;</p> <p>b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;</p> <p>c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso;</p> <p>d) la sospensione dell'attività di panificazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 37 (Giornate di chiusura delle imprese)</p> <p>1. Le imprese di cui all'articolo 36, comma 1, devono osservare la chiusura nelle giornate di domenica e nelle giornate festive.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 Responsabile di panificazione</p> <p>1. Il responsabile di panificazione è il titolare, collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, da effettuarsi all'atto della presentazione della Scia, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto.</p>

	<p>2. Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.</p> <p>3. Al responsabile di panificazione è richiesto il possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:</p> <p>a) essere stato titolare o socio prestatore d'opera di imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di panificazione, ai sensi della disciplina previgente;</p> <p>b) essere stato dipendente o collaboratore di imprese di panificazione, prestando attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a due anni nel quinquennio antecedente la presentazione della Scia, da comprovarsi in base a idonea documentazione.</p> <p>4. Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella Scia il soggetto esterno in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 3.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38 (Deroghe)</p> <p>1. In deroga all'articolo 37 i Comuni:</p> <p>a) nel caso di piu' festività consecutive possono determinare l'apertura antimeridiana nelle giornate di domenica o nei giorni festivi piu' idonei a garantire il servizio di rifornimento;</p> <p>b) acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, determinano le date ed eventualmente le zone del territorio comunale, nelle quali le imprese possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferma restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre.</p> <p>2. I pareri di cui al comma 1, lettera b), debbono essere espressi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38 esercizio dell'attività di panificazione</p> <p>1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 36 è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, con l'indicazione del responsabile della panificazione. Per ciascun impianto di panificazione o di cottura è nominato un responsabile di panificazione che svolge la propria funzione in completa autonomia.</p> <p>2. È consentita alle imprese di panificazione l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.</p> <p>3. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39 (Deroga per le località turistiche)</p> <p>1. Nei poli turistici di interesse regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e nelle località ad economia turistica, individuate ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 formazione e aggiornamento professionale</p> <p>1. Al fine di sostenere e valorizzare le specificità dell'attività di panificazione, con particolare riferimento ai prodotti tradizionali regionali, l'Amministrazione regionale promuove progetti</p>

<p>regionale 8/1999, le imprese di cui all'articolo 36, comma 1, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.</p> <p>2. Le imprese di cui all'articolo 36, comma 1, ubicate al di fuori dei poli turistici e delle località ad economia turistica di cui al comma 1, che siano titolari di rivendite di pane localizzate nei predetti poli e località, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.</p>	<p>specifici di formazione per apprendisti panificatori e di riqualificazione per gli operatori del settore della panificazione.</p> <p>2. I progetti specifici di formazione di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dell'ordinamento normativo vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 (Giornate compensative)</p> <p>1. Le giornate di apertura di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 39 devono essere compensate entro un anno dall'ultima giornata di apertura domenicale o festiva con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali, secondo le modalità previste da apposito regolamento</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 disciplina delle giornate di chiusura e delle deroghe</p> <p>1. Le imprese di cui all'articolo 36 osservano la chiusura nelle giornate di domenica e nelle giornate festive.</p> <p>2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i Comuni:</p> <p>a) nel caso di più festività consecutive possono determinare l'apertura antimeridiana nelle giornate di domenica o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento;</p> <p>b) acquisiti i pareri delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, determinano le date nelle quali le imprese possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferma restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre;</p> <p>c) nelle località interessate da significative presenze turistiche, rilevate dai Comuni medesimi in rapporto alla popolazione residente, determinano le date nelle quali le imprese possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di dodici domeniche o festività, in aggiunta a quelle previste alla lettera b), previa acquisizione dei pareri delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.</p> <p>3. I pareri di cui al comma 2, lettere b) e c), sono espressi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.</p> <p>4. Nelle località a prevalente economia turistica di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande), le imprese di cui all'articolo 36 determinano liberamente la propria apertura nelle</p>

	<p>giornate di domenica o nei giorni festivi.</p> <p>5. Le imprese di cui all'articolo 36, ubicate al di fuori delle località a prevalente economia turistica, che siano titolari di rivendite di pane localizzate nelle località medesime, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.</p> <p>6. Le giornate di apertura di cui al comma 2, lettere b) e c), e di cui ai commi 4 e 5 sono compensate entro un anno dall'ultima giornata di apertura domenicale o festiva con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali. A tal fine l'impresa interessata comunica al Comune, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla prima giornata di apertura domenicale o festiva, un programma con l'indicazione dei periodi di chiusura feriale compensativa da esporsi nella sede o nell'unità locale dell'impresa.</p>
	<p>Dopo il capo III del titolo III della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">Capo III bis - Disciplina dell'attività di tinto lavanderia</p> <p style="text-align: center;">Art. 40 bis definizione dell'attività e idoneità professionale</p> <p>1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.</p> <p>2. Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese designano un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 2, con regolamento di esecuzione, sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 84/2006,</p>

	<p>nonché la composizione della commissione d'esame.</p> <p>4. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 3 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente disciplina regionale.</p> <p>5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 40 ter esercizio dell'attività</p> <p>1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è disciplinato con regolamento comunale, da adottarsi sentite le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, operanti a livello locale. Il regolamento prevede:</p> <p>a) le superfici minime dei locali;</p> <p>b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;</p> <p>c) la disciplina degli orari;</p> <p>d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.</p> <p>2. Per ogni sede o unità locale dell'impresa artigiana in cui viene esercitata l'attività di tinto lavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.</p> <p>3. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.</p> <p>4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.</p> <p>5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede</p>

	<p>fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.</p> <p>6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.</p> <p>7. Per ogni sede o unità locale dell'impresa non artigiana in cui viene esercitata l'attività di tinto lavanderia è designato il responsabile tecnico esterno in possesso della idoneità professionale. Le imprese non artigiane di tintolavanderia sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 42 (Soggetti beneficiari)</p> <p>1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41 le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e rientranti nella definizione di piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.</p> <p>2. Gli interventi di cui al presente titolo non si applicano ai settori dell'agricoltura e della pesca. E' fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per i settori sensibili.</p> <p>3. Gli incentivi concessi alle imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale perdano la qualifica artigiana, sono confermati in capo alle medesime fino alla scadenza degli stessi, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti per la categoria. L'eventuale rideterminazione dell'incentivo e la conseguente eventuale restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alla legge regionale 7/2000.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42 soggetti beneficiari</p> <p>1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000).</p> <p>2. L'individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.</p> <p>3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del</p>
---	--

<p>4. Le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo.</p> <p>5. Nelle ipotesi di finanziamento agevolato e di contributo in conto interessi, l'iscrizione all'A.I.A. deve avvenire antecedentemente al rimborso della prima rata di ammortamento da parte dell'impresa.</p> <p>6. Nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di successione per causa di morte, gli incentivi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.</p> <p>6 bis. Avuto riguardo all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.</p>	<p>contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.</p> <p>4. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni assegnate o concesse possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.</p> <p>5. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.</p>
	<p>Art. 42 bis aiuti alle imprese di nuova costituzione</p> <p>1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi secondo la regola <<de minimis>> per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo.</p> <p>2. Le nuove imprese artigiane possono, altresì, beneficiare degli incentivi per sostenere gli investimenti aziendali di cui agli articoli 46 e 50 per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo. Tali incentivi sono concessi secondo la regola <<de minimis>>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 43 (Vincolo di destinazione)</p> <p>1. L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 43 (Vincolo di destinazione)</p> <p>1. L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.</p>

<p>2. Con i regolamenti di cui all'articolo 75 possono essere stabiliti vincoli di destinazione anche per i beni mobili nonche' la possibilita' che, in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, la Giunta regionale, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, deliberi l'abbreviazione della durata del vincolo di destinazione.</p> <p>3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo ultraquinquennale dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo e' revocato dal momento dell'alienazione del bene.</p>	<p>2. Con i regolamenti di cui all'articolo 75 possono essere stabiliti vincoli di destinazione anche per i beni mobili nonche' la possibilita' che, in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, la Giunta regionale, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, deliberi l'abbreviazione della durata del vincolo di destinazione.</p> <p>2 bis. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 46 e 50 hanno l'obbligo di mantenere la sede e l'unità produttiva attiva nel territorio regionale per tutta la durata del finanziamento e per i due anni successivi, qualora il contratto di finanziamento sia di importo superiore a 100.000 euro. In caso di inosservanza dell'obbligo l'incentivo è revocato.</p> <p>3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo ultraquinquennale dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo e' revocato dal momento dell'alienazione del bene, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42 bis.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 44 bis (Interventi urbanistici ed edilizi)</p> <p>1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:</p> <p>a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al Comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilita', la conformita' dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, della legge regionale 52/1991;</p> <p>b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attivita', copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti la conformita' dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge regionale 52/1991.</p> <p>2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 44 bis (Interventi urbanistici ed edilizi)</p> <p>1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.</p> <p>2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche</p>
<p style="text-align: center;">Art. 66 (Informazione e orientamento)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66 (Informazione e orientamento)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri</p>

<p>servizio di informazione e orientamento a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un'impresa artigiana esistente.</p> <p>2. Il servizio di cui al comma 1 comprende in particolare:</p> <p>a) assistenza e consulenza in merito alla fattibilità e redditività dell'iniziativa;</p> <p>b) informazioni sugli enti a cui devono essere richiesti atti e provvedimenti connessi all'attività da intraprendere;</p> <p>c) informazioni sulle agevolazioni previste dalle normative comunitaria, statale e regionale;</p> <p>d) informazione sui servizi di informazione e orientamento offerti nell'ambito del territorio regionale.</p> <p>3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico per le attività produttive, ove istituito</p>	<p>soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti servizi gratuitamente.</p> <p>2. Il servizio di cui al comma 1 comprende in particolare:</p> <p>a) assistenza e consulenza in merito alla fattibilità e redditività dell'iniziativa;</p> <p>b) informazioni sugli enti a cui devono essere richiesti atti e provvedimenti connessi all'attività da intraprendere;</p> <p>c) informazioni sulle agevolazioni previste dalle normative comunitaria, statale e regionale;</p> <p>d) informazione sui servizi di informazione e orientamento offerti nell'ambito del territorio regionale.</p> <p>3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2, e dal Centro di assistenza tecnica di cui all'articolo 72.</p> <p>3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti.</p>
--	---

Art. 79 disposizioni transitorie e finali

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 12/2002 sono adeguate alle disposizioni della presente legge con atti aggiuntivi da stipularsi in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

2. Sono adeguati alle disposizioni della presente legge i seguenti regolamenti:

- a) regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002, emanato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 400;
- b) regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 12/2002 per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2003, n. 25;
- c) testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272;
- d) regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione dell'articolo 72, comma 3 quater, della legge regionale 12/2002, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66.

- 3. Le società in accomandita semplice, già iscritte all'A.I.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l'iscrizione nel caso di assenza dei requisiti previsti all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, come sostituita dall'articolo 8.**
- 4. Le società in accomandita semplice, già iscritte all'A.I.A. esclusivamente ai fini previdenziali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, come sostituita dall'articolo 8, presentano richiesta di iscrizione all'A.I.A. con le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12.**
- 5. Nelle more dell'istituzione e dell'operatività degli sportelli unici di cui alla legge regionale 3/2001, il registro delle imprese trasmette la Scia agli enti pubblici competenti in base alla disciplina vigente, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26.**
- 6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26, le imprese utilizzano i modelli di Scia attualmente adottati dai Comuni.**
- 7. Le Commissioni provinciali per l'artigianato attualmente operanti durano in carica fino alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 19 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 18, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.**
- 8. La Commissione regionale per l'artigianato attualmente operante dura in carica fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 22 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 22, e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.**
- 9. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31;**
- 10. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni per l'esercizio dell'attività di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, sono considerate idonee allo svolgimento dell'attività di acconciatore e i soggetti intestatari hanno diritto alla rettifica delle rispettive denominazioni sulle autorizzazioni medesime. Le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla rettifica della denominazione dell'attività nel registro delle imprese e nell'Albo provinciale delle imprese artigiane.**
- 11. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31, è subordinata all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31; fino a tale data continua a trovare applicazione l'ordinamento didattico vigente.**
- 12. Coloro che, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28, comma 6, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 31, frequentino corsi di formazione previsti dal vigente ordinamento didattico, al termine del periodo formativo hanno diritto al riconoscimento della qualificazione professionale di acconciatore.**

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, le imprese già operanti alla data medesima comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 33, il nominativo del responsabile tecnico con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.

14. La qualifica di <<responsabile di panificazione>> è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o soci prestatori d'opera di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di panificazione ai sensi della disciplina previgente o che abbiano presentato la Scia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 26;

b) siano dipendenti o collaboratori di imprese di panificazione che abbiano svolto attività lavorativa qualificata di panificazione per un periodo non inferiore a due anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovarsi in base ad idonea documentazione.

15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese di panificazione già operanti alla data medesima comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12, il nominativo del responsabile di panificazione. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.

16. I regolamenti comunali di cui all'articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 44, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione dei regolamenti comunali si applicano comunque le disposizioni di cui articolo 40 ter, comma 1, in conformità alla disciplina vigente per materia.

17. Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare lo svolgimento dell'attività.

18. Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute, entro tre anni dalla medesima data, a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 44, e ad adeguarsi alle prescrizioni dei regolamenti comunali di cui all'articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 44. Entro il medesimo termine comunicano al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 12, il nominativo del responsabile tecnico. Il registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione allo sportello unico territorialmente competente.

19. In sede di prima attuazione della presente legge, tutti i soggetti operanti presso imprese di tinto lavanderia autorizzate ai sensi del comma 17 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale.

20. Al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e nelle more della riforma organica delle disposizioni sull'accesso al credito, il Comitato di gestione in carica fino al 10 agosto 2011 è confermato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge regionale 12/2002, fino al 31 dicembre 2011.

21. Nelle more della stipula della convenzione con l'ente selezionato secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 50, rimangono fermi i rapporti convenzionali in essere con l'attuale gestore.

22. La Giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa per la gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati all'ente gestore medesimo, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.
23. La Direzione centrale attività produttive - Servizio affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese - subentra nelle funzioni svolte dal Comitato tecnico di cui all'articolo 53 legge regionale 12/2002, abrogato dall'articolo 54, relative alla gestione stralcio dei canali di intervento a suo tempo affidati ad Artigiancassa.
24. I CATA, già autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, cessano di svolgere le funzioni autorizzate a far data dal 31 dicembre 2011.
25. La delega delle funzioni amministrative prevista dall'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2012.
26. Nelle more dell'operatività del Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA, di cui all'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, l'Amministrazione regionale rimborsa ai CATA gli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate previste dall'articolo 72 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66.
27. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2011, relativi alle funzioni delegate al CATA ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 71, sono di competenza delle Camere di commercio.